

N. 00820/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 363 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Marcon Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Lucio Martignago, Miriam Baratto Guenole, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Maser, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Sartorato, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso Franco Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro, 3593;

Sportello Unico per l'Edilizia Arch. Serenella Serato;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale, dell'inerzia dell'Amministrazione su domanda di permesso di costruire e, quanto ai motivi aggiunti, previa

sospensione dell'efficacia, del provvedimento, a firma del responsabile del servizio del Comune di Maser, dell'11 marzo 2011, n. 2292, recante diniego al rilascio del permesso per costruire.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Maser;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso inizialmente proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., la Marcon s.r.l. ha denunciato l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale di Maser in ordine all'istanza presentata in data 5 agosto 2010 al fine del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo con installazione di un desoleatore: trattasi di un intervento mirante alla realizzazione di un parcheggio in una zona del territorio comunale, avente destinazione industriale, che la richiedente dichiara di voler utilizzare per la sosta degli automezzi utilizzati per lo svolgimento della propria attività di smaltimento rifiuti ed il temporaneo deposito dei cassonetti vuoti e puliti.

Infatti, la società gestisce nell'ambito dello stesso Comune un impianto di trattamento rifiuti, che all'epoca della presentazione del ricorso

introduttivo risultava autorizzato dalla Regione Veneto con DGR n. 296/2010, autorizzazione che tuttavia, nella more del giudizio, è stata successivamente annullata per effetto della sentenza del T.A.R. Veneto, III, n. 721/2011, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4068/2012: attualmente è in corso di riesame da parte dell'autorità regionale tutta la pratica per il rilascio della nuova autorizzazione.

Le ragioni che hanno determinato la richiesta di rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dell'area di parcheggio e deposito cassonetti, sono state esplicitate dalla richiedente nel senso di poter usufruire di uno spazio necessario per depositare gli automezzi ed i cassonetti durante il periodo in cui l'area a ciò destinata all'interno dell'impianto risultava occupata dai lavori di sistemazione del sito, nonché per la più generale esigenza di realizzare ulteriori spazi di parcheggio, non reperibili nell'ambito della zona industriale, considerato il divieto stabilito dal Comune di effettuare il parcheggio dei camion lungo le vie della zona.

Atteso che il Comune di Maser, dopo aver formulato alcune richieste di integrazione istruttoria (peraltro adempiute dall'interessata nonostante le perplessità circa la pertinenza delle stesse), non si era determinato sull'istanza, la ricorrente ha quindi ritenuto di proporre il ricorso introduttivo, chiedendo la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza presentata e la conseguente condanna della stessa a determinarsi in merito, con annessa richiesta di risarcimento per il danno subito in conseguenza di tale inerzia, nella misura indicata o in termini equitativi ex art. 1226 c.c.

Nelle more, tuttavia, il Comune si determinava sull'istanza in termini sfavorevoli alla ricorrente, adottando in data 16 marzo 2011 il provvedimento di diniego al rilascio del permesso di costruire, il quale è stato quindi gravato dalla società Marcon con i motivi aggiunti successivamente depositati.

Con il provvedimento di diniego l'amministrazione ha respinto la richiesta avanzata dalla ricorrente ritenendo, anche a confutazione delle articolate osservazioni da questa presentate in occasione della memoria prodotta ai sensi dell'art. 10 – bis della legge 241/90, che la progettata realizzazione del parcheggio costituisse una modifica del progetto di sviluppo e razionalizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti, approvato con procedura di VIA con la deliberazione della G.R. n. 296/2010, in quanto avrebbe sostanzialmente ampliato l'area destinata a parcheggio degli automezzi e dei cassonetti, come tale già prevista all'interno del sito nel quale è stato localizzato l'impianto.

Richiamata la normativa in materia ed in particolare l'art. 20, comma 1, lettera B del D.lgs. n. 152/2006, che impone l'assoggettamento a VIA anche dei progetti che comportano variazioni al progetto iniziale, laddove le variazioni siano in grado di comportare effetti sull'ambiente, l'amministrazione comunale ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla richiesta edilizia, essendo necessario accertare preliminarmente nelle sedi competenti, se l'intervento, che l'amministrazione riconduce ad una sostanziale variante apportata al progetto di impianto, sia ammissibile da un punto di vista ambientale, così da richiedere preliminarmente la verifica di assoggettabilità.

Da ciò l'impossibilità di procedere al rilascio del titolo edilizio, sulla base della mera valutazione di ammissibilità dell'intervento sotto il profilo urbanistico - edilizio.

Solo una volta escluso che l'intervento de quo non sia tale da essere assoggettato, quale variante del progetto iniziale, ad una nuova VIA, l'amministrazione avrebbe potuto procedere al rilascio del permesso di costruire.

Dando atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso avverso il silenzio (pur non concordando con l'eccezione di inammissibilità dello stesso formulata nel proprio atto di costituzione dalla difesa comunale, che aveva osservato di aver adottato il provvedimento finale entro i termini per la sua emanazione), la difesa istante ha quindi formulato in sede di motivi aggiunti, proposti avverso il diniego opposto dall'amministrazione, le seguenti doglianze:

- Eccesso di potere per illogicità della motivazione.

Il Comune qualifica l'intervento come variante o modifica al progetto oggetto di VIA in precedenza autorizzato dalla Regione, basandosi tuttavia su una valutazione del tutto avulsa dalle intenzioni della ricorrente e soprattutto dalle stesse caratteristiche dell'intervento, assimilabile ad un normale parcheggio, posto in altra area rispetto a quella ove è localizzato l'impianto, presso il quale verrà unicamente effettuata la sosta dei mezzi e la collocazione dei cassonetti vuoti e puliti e che sarà utilizzato anche da soggetto diverso dalla ricorrente (nella specie dalla consociata Treviso Eco Servizi): da qui l'insussistenza dei presupposti per rimettere ogni valutazione alla preventiva verifica della compatibilità ambientale dell'intervento.

- Violazione dei legge e/o eccesso di potere per errata applicazione dell'art. 20, comma 1 lettera B del d.lgs. n. 152/06.

Parte ricorrente osserva che, anche a voler seguire il ragionamento del Comune, il riferimento alla disposizione dettata dall'art. 20, comma 1 lettera B del D.lgs. 152/06 risulta inappropriato, in quanto trattasi di norma riferita a progetti di competenza statale, tra i quali non è certamente compreso l'impianto della Marcon.

La stessa riconducibilità dell'impianto gestito dalla ricorrente alle ipotesi contemplate nell'allegato IV della legge richiamata, non consente, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento, di ritenere che la realizzazione di un parcheggio possa avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Al contempo, richiamato l'art. 23 della legge regionale n. 3/2000, che riguarda le ipotesi di varianti degli impianti che tuttavia non riguardano il processo tecnologico e non incidono sui quantitativi dei rifiuti recuperati e/o smaltiti, per le quali è previsto il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia da parte del Comune competente, parte istante ribadisce che, anche laddove si volesse ritenere che il progetto costituisca modifica all'impianto già oggetto di VIA, in ogni caso le caratteristiche dello stesso (che non comporta modifica del quantitativo dei rifiuti o del processo tecnologico), non giustificano la necessità di procedere ad una nuova valutazione di impatto ambientale, così come prevista dall'art. 20 del Codice dell'Ambiente.

- Eccesso di potere per errata applicazione dell'art. 20, comma 1 lettera B del D.lgs. n. 152/06; illogicità e sviamento di potere.

In ogni caso, conclude la difesa istante, ancora una volta sottolineando le caratteristiche e la natura del progettato parcheggio, l'intervento da assentire non sarebbe configurabile quale modifica dell'autorizzazione dell'impianto, tale da comportare impatti significativi e negativi sull'ambiente: da cui l'ingiustificata ed illogica valutazione che sta alla base del provvedimento impugnato, che in realtà sembra tradursi in un atteggiamento ostile dell'amministrazione all'attività svolta dalla ricorrente in ambito comunale.

La difesa istante ha quindi concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione cautelare, nonché la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni, così come già avanzata in occasione del ricorso introduttivo ex art. 117 c.p.a.

Nel costituirsi in giudizio, l'amministrazione comunale, dopo aver ribadito il superamento del ricorso originario per effetto dell'intervenuta adozione del provvedimento espresso, ha confermato la legittimità del diniego opposto sulla base della considerazione che la realizzazione di un parcheggio esterno all'impianto, ulteriore o alternativo a quello già previsto al suo interno ed oggetto della VIA originaria, non poteva non essere nuovamente sottoposto alla verifica di assoggettabilità.

La destinazione impressa all'area e la previsione del suo utilizzo per i mezzi che svolgono l'attività di raccolta rifiuti, poi smaltiti all'interno dell'impianto, non può infatti ingenerare dubbi sulla stretta connessione con l'attività svolta dalla Marcon per effetto dell'autorizzazione regionale, di modo che una variante dell'impostazione iniziale, già soggetta a VIA, necessariamente doveva essere preceduta, rispetto al rilascio del titolo edilizio, da una nuova verifica per accertare se

effettivamente si sarebbe dato luogo ad una variante incidente sulle condizioni di compatibilità ambientale dell'impianto.

In assenza di tale valutazione, che rientra nell'ambito di competenze estranee a quelle comunali, il rilascio del titolo edilizio non poteva essere assentito: solo una volta accertata la non significativa incidenza delle variazioni, il Comune avrebbe potuto valutare, nell'ambito delle proprie competenze, l'assentibilità dell'intervento sotto il profilo edilizio.

Con una prima ordinanza cautelare, n. 526/2011, il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, rilevando che l'amministrazione comunale non aveva ben evidenziato le caratteristiche dell'intervento al fine di ricondurlo ad una sostanziale modificazione dell'impianto, così da giustificare la preventiva verifica di assoggettabilità, invitando l'amministrazione a rideterminarsi sull'istanza.

Rinviata la causa ad una nuova camera di consiglio, con ordinanza n. 671/2011 del 28 luglio 2011, attesa la disposta sospensione da parte del giudice d'appello della sentenza di primo grado che nelle more aveva annullato l'autorizzazione regionale, e rilevato che l'amministrazione non aveva provveduto a rideterminarsi, così come disposto nella precedente decisione (sebbene avesse inoltrato esplicita richiesta all'amministrazione regionale affinché valutasse se la situazione, così come rappresentata nella richiesta, necessitasse l'avvio della procedura di assoggettabilità, al pari di quanto disposto per altre precedenti varianti non sostanziali dell'impianto presentate dalla ditta), il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e per l'effetto, previo deposito a titolo di

cauzione della somma di € 20.000,00, autorizzava i lavori di cui al denegato permesso di costruire, fissando la trattazione del ricorso nel merito.

Va altresì dato atto che la Regione, in risposta alla richiesta di parere formulata dal Comune, aveva con nota del 22 luglio 2011 comunicato all'amministrazione che l'intervento progettato dalla ditta "se connesso all'attività di gestione rifiuti per la quale risulta autorizzata, potrebbe essere ricompreso tra le ipotesi di variante all'autorizzazione integrata ambientale", per cui, nel caso in cui ricorresse tale ipotesi, la ditta avrebbe dovuto attivare le relative procedure: tuttavia, nonostante il nuovo invito in tal senso formulato dal Comune, la ricorrente non ha ritenuto di provvedere al riguardo, ancora una volta sulla base della non ritenuta riconducibilità dell'intervento alle ipotesi per le quali è richiesto l'assoggettamento alla procedura di verifica, atteso altresì il conseguimento del titolo edilizio in forza dell'ordinanza cautelare pronunciata dal Tribunale.

A corredo dell'istanza risarcitoria la ricorrente ha quindi provveduto a depositare il contratto di locazione dell'area da adibire a parcheggio stipulato in data 22 luglio 2011 con la consociata Treviso Eco Servizi, a riprova delle finalità funzionali dell'area, non collegate con l'impianto di trattamento rifiuti, da cui il pregiudizio economico subito per effetto dell'atteggiamento ostruzionistico tenuto dall'amministrazione.

Nelle more della definizione del giudizio interveniva in data 10.7.2012 la sentenza del Consiglio di Stato n. 4068 con la quale, a conferma della decisione di primo grado, è stato annullato il progetto di impianto tecnologico in precedenza autorizzato dalla Regione Veneto,

annullamento che ha quindi imposto il riavvio del procedimento con nuova valutazione di impatto ambientale, attualmente ancora in corso di svolgimento.

Inoltre, con nota del 28.5.2012, depositata dalla ricorrente in previsione dell'udienza di trattazione, la Regione si è nuovamente pronunciata circa le caratteristiche dell'intervento, ritenendo che "ragionevolmente" lo stesso possa configurarsi come non sostanziale ai sensi e per gli effetti della disciplina introdotta con il D.lgs. n. 152/06, "...dal momento che la variante di cui trattasi non riguarderebbe il processo tecnologico dell'impianto di trattamento e non comporterebbe modifiche dei quantitativi dei rifiuti recuperati o smaltiti".

Nonostante tale nota di chiarimenti, il Comune non ha ritenuto di poter rilasciare il permesso di costruire, in quanto, rilevato comunque il carattere dubitativo della nota regionale, l'avvenuto annullamento in sede giurisdizionale dell'autorizzazione relativa al progetto di impianto gestito dalla ricorrente, aveva determinato l'avvio della procedura di regolarizzazione con la previsione della localizzazione all'interno dello stesso dell'area destinata al deposito dei cassonetti lavati.

Conseguentemente l'amministrazione persisteva nel proprio atteggiamento, rilevando altresì la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del provvedimento impugnato, proprio per effetto del disposto annullamento dell'autorizzazione regionale e delle nuove previsioni progettuali circa l'area destinata al deposito dei cassonetti, circostanze che, ad avviso dell'amministrazione, giustificavano a maggior ragione la necessità che l'istanza, comunque interessante il parcheggio degli automezzi ed il deposito dei cassonetti in area esterna

all'impianto, venisse esaminata nell'unico contesto dell'approvazione del progetto di trattamento rifiuti.

Con successive memorie difensive entrambe le parti hanno ribadito i propri assunti, anche in punto quantificazione delle somme richieste a titolo di risarcimento danni.

All'udienza del 22 maggio 2013 il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

DIRITTO

La vicenda che ha dato luogo al contenzioso in esame trae origine, come ricordato in fatto, dalla richiesta presentata dalla società Marcon per l'ottenimento di un permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un'area per il parcheggio degli automezzi ed il deposito dei cassonetti, una volta svuotati e puliti, utilizzati nello svolgimento dell'attività di trattamento rifiuti, posta nelle vicinanze, sempre all'interno dell'ambito comunale di Maser.

A fronte di tale richiesta l'amministrazione si è determinata in termini sfavorevoli, sulla base dell'assunto per cui il rilascio del titolo edilizio (per il quale in sé non sussistevano impedimenti sotto il profilo urbanistico - edilizio, trattandosi della realizzazione di un parcheggio compatibile con la destinazione industriale della zona) doveva essere preceduto dalla valutazione circa la sua riconducibilità ad una variante del progetto dell'impianto di trattamento rifiuti, da cui la necessità di accertare preliminarmente se anche per tale nuovo intervento, in quanto implicante effetti significativi sull'ambiente, fosse necessario avviare il procedimento di verifica dell'assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 152/06.

Da qui l'atteggiamento tenuto dal Comune che ha mantenuto fermo il proprio giudizio circa la stretta connessione dell'area da trasformare per effetto del titolo edilizio richiesto con l'attività di trattamento rifiuti gestita dalla ricorrente, anche dopo che, annullata l'originaria autorizzazione regionale, è stato riavviato il procedimento ed in tale sede è stata valutata la presenza all'interno dell'impianto dell'area destinata alla sosta dei mezzi e deposito dei cassonetti.

In sede cautelare il Tribunale si è già espresso in termini favorevoli alla tesi di parte ricorrente, avendo ritenuto, dopo aver inutilmente sollecitato il Comune ad approfondire l'indagine circa le reali caratteristiche dell'intervento proprio in rapporto alla sua riconducibilità o meno ad una variante sostanziale del progetto dell'impianto di trattamento rifiuti, che la realizzazione di un'area cementata da destinare a parcheggio automezzi e a deposito dei cassonetti non potesse di per sé essere ricondotta ad una variante, ma che, piuttosto, doveva essere assimilata ad una normale area di parcheggio, come tale assentibile direttamente dal Comune sulla base della disciplina urbanistica vigente.

Le conclusioni espresse dal Tribunale, che per effetto della tutela cautelare accordata ha disposto il rilascio del titolo edilizio richiesto dalla ricorrente, sono state sostanzialmente condivise dall'amministrazione regionale che, dopo una prima risposta interlocutoria alla richiesta di parere inoltrata dall'amministrazione comunale, ha ritenuto, con la comunicazione del 28 maggio 2012, nello spirito di leale collaborazione fra enti, che, sulla base della documentazione allegata all'istanza di permesso di costruire, l'intervento non potesse ragionevolmente essere ricondotto all'ipotesi di una

variante sostanziale, tenuto conto proprio della normativa di settore che non configura tali ipotesi ogni qual volta non si venga ad incidere sul processo tecnologico dell'impianto di trattamento e non risulti modificata la quantità di rifiuti recuperati e/o smaltiti.

Confermata quindi la natura squisitamente edilizia dell'intervento, la Regione ha concluso riconoscendo la competenza del Comune al rilascio del titolo edilizio, senza alcuna riserva preliminare in punto verifica assoggettabilità.

Alla luce di tali ulteriori elementi, esclusa l'improcedibilità del ricorso (fatta eccezione per quanto riguarda la richiesta di illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione, in quanto, come sopra ricordato, l'amministrazione si è successivamente determinata, adottando il provvedimento poi censurato con i motivi aggiunti) per effetto dell'intervenuto annullamento dell'originaria autorizzazione al progetto di impianto, in quanto persiste l'interesse di parte ricorrente, stante l'avvio della procedura per regolarizzare le incongruità rilevate con riguardo alla precedente autorizzazione, il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Sebbene, invero, vada dato atto delle iniziali perplessità insorte nell'amministrazione comunale per la dichiarata connessione dell'utilizzo dell'area con l'attività svolta dalla ricorrente nell'ambito dell'impianto di trattamento dei rifiuti, è altresì da osservare come l'atteggiamento del Comune si sia rivelato ingiustificatamente ostinato nel non rilevare come detta connessione non fosse di per sé sufficiente per condizionare il rilascio del titolo edilizio alla preventiva verifica di assoggettabilità, mal celando in realtà la conclusione cui era giunta

l'amministrazione comunale circa la riconducibilità dell'intervento ad una verifica sostanziale dell'originaria autorizzazione.

Meritevole di accoglimento sotto questo profilo è la prima censura dedotta in ricorso, nella quale parte istante ha evidenziato l'erroneità e l'infondatezza delle conclusioni cui è giunta l'amministrazione nel ritenere che la realizzazione del parcheggio in area esterna fosse comunque strettamente funzionale all'impianto e quindi comportasse una variante dello stesso.

Nessun elemento, se non il mero collegamento logico con l'attività della ricorrente ed il fatto che nell'area sarebbero stati provvisoriamente parcheggiati gli automezzi ed i cassonetti puliti, portava a concludere nel senso manifestato dall'amministrazione comunale e cioè che si trattasse di una variante sostanziale.

Censurabile appare quindi il comportamento del Comune, anche alla luce della stessa normativa regionale invocata da parte ricorrente con il secondo motivo di doglianza, profilo sul quale si è incentrata anche la risposta data dalla Regione con la nota del maggio 2012, in base alla quale le varianti che non incidono sul processo tecnologico e non comportano modifiche ai quantitativi di rifiuti recuperati e/o trattati comportano solo il preventivo rilascio della concessione e/o dell'autorizzazione edilizia da parte del Comune competente (art. 23 L.r. n. 3/2000).

Né può convenirsi con le argomentazioni difensive del Comune, il quale ha affermato che nessuna valutazione era stata fatta al riguardo, proprio in quanto non rientrava nell'ambito delle competenze comunali una valutazione di tal genere e soprattutto non avendo l'amministrazione le

competenze adeguate per addivenire ad una corretta individuazione della situazione di fatto.

Se, invero, come già sottolineato, poteva apparire inizialmente in dubbio la circostanza per cui il nuovo parcheggio, esterno all'impianto, da utilizzare – come dichiarato dalla stessa istante - nelle more dei lavori interessanti il parcheggio interno, fosse collegato all'impianto e quindi potesse in qualche misura comportare una variante allo stesso, è tuttavia da osservare che nessun ulteriore elemento è stato acquisito dal Comune per avallare tale iniziale giudizio, soprattutto a seguito dei chiarimenti resi in sede di presentazione delle osservazioni ex 10-bis e dei successivi sviluppi della vicenda.

A maggior ragione il comportamento del Comune appare censurabile laddove ha mantenuto il proprio comportamento ostativo al rilascio del titolo edilizio, nonostante le indicazioni del Tribunale e della stessa amministrazione regionale.

Per dette considerazioni, quindi, il ricorso va dichiarato improcedibile per quanto attiene alla richiesta ex art. 117 c.p.a. ed al contempo merita accoglimento per quanto riguarda il provvedimento di diniego del rilascio del titolo edilizio, di cui per l'effetto va disposto l'annullamento.

Le spese di lite, comprensive, ai sensi dell'art. 26 c.p.a., anche delle spese sostenute da parte ricorrente per la costituzione della cauzione ordinata in occasione dell'ordinanza cautelare n. 671/2011 (di cui si dispone lo svincolo, trattandosi di misura disposta esclusivamente in via subordinata alla concessione della tutela cautelare, così come previsto dal secondo comma dell'art. 55 c.p.a.), seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Resta da definire la richiesta di risarcimento dei danni, richiesta che, a confutazione di quanto sostenuto dalla difesa resistente, è stata formulata sin dalla proposizione dell'iniziale ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio inizialmente serbato dall'amministrazione, in quanto la mancata determinazione circa la possibilità di utilizzo dell'area come parcheggio/deposito ha comunque determinato sin da tale momento una limitazione delle possibilità di sfruttamento edilizio della stessa.

Va quindi, innanzi tutto, rilevato che nella fattispecie sussistono i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. per il riconoscimento del danno extracontrattuale, nella fattispecie identificabile come danno da ritardo, e precisamente : l'atto amministrativo illegittimo, per le ragioni sopra evidenziate; il necessario coefficiente psicologico da individuarsi - nella specie - nella colpa desumibile anche dall'atteggiamento tenuto nel corso della vicenda dall'amministrazione, anche a seguito delle determinazioni del Tribunale e degli orientamenti forniti dall'amministrazione regionale; il nesso causale; il danno.

E' quindi possibile ritenere che, riconoscendo alla ricorrente il diritto al risarcimento del pregiudizio patito per effetto dell'iniziale silenzio e del successivo provvedimento di diniego illegittimamente espresso dall'amministrazione per le ragioni sopra evidenziate, il periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo del dovuto possa farsi risalire al mese di gennaio 2011, epoca in cui l'amministrazione poteva determinarsi, ottenute tutte le integrazioni documentali richieste ed alla luce del parere favorevole espresso dalla ULS sotto il profilo igienico, e concludersi nel mese di luglio con riferimento alla concessione della

tutela cautelare da parte del Tribunale, giusta ordinanza n. 671/11, che ha disposto il rilascio del permesso di costruire.

A tale riguardo va, peraltro, sottolineato come la mancata immediata realizzazione dell'intervento da parte della società non sia di per sé elemento capace di incidere sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, in quanto è evidente che il titolo così conseguito risultava comunque subordinato all'esito del giudizio di merito e quindi ben possono essere comprese le ragioni per le quali la ricorrente non si è immediatamente avviata alla realizzazione del parcheggio, senza contare le parallele vicende relative all'autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti.

Per quanto riguarda la quantificazione della somma che l'amministrazione dovrà corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento, ritiene il Collegio che, alla luce dello svolgimento dell'intera vicenda e tenuto conto anche delle iniziali giustificate perplessità insorte in capo all'amministrazione circa l'utilizzo della nuova area a parcheggio, possa essere utilizzato il criterio di computo (peraltro condiviso in parte da entrambe le difese) che fa riferimento al valore locatizio dell'area, pari al 5% del valore venale del bene.

Per quanto riguarda poi il valore del terreno, ritiene il Collegio di poter seguire l'indicazione data dall'amministrazione comunale, non avendo parte istante comprovato in atti il diverso valore proposto (150 euro al mq contro 64 euro al mq indicati dal Comune).

Di conseguenza, così come peraltro rappresentato dalla ricorrente nella memoria del 18 aprile 2013, la somma da corrispondere sarà così calcolata: euro 64 (valore al mq del fondo) x 1580 mq (estensione del

fondo) = $101120 \times 5\%$ (valore locatizio al mq) = 5056 annui : 12 mesi = € 412,3 mensili, che quindi, per le considerazioni sopra espresse, vanno computati per sei mesi per un totale finale di € 2.528, 00, oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma dal dì del dovuto fino alla data di deposito della presente sentenza, nonchè gli interessi legali, questi ultimi computati a decorrere dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

In accoglimento, pertanto, anche dell'istanza risarcitoria, parte soccombente dovrà corrispondere alla ricorrente, oltre alle spese di lite comprensive della refusione del contributo unificato nella misura di legge, anche la somma, così come sopra quantificata, a titolo di risarcimento danni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per quanto riguarda la richiesta di accertamento del silenzio ex art. 117 c.p.a. e lo accoglie per quanto riguarda il diniego di rilascio del permesso di costruire, di cui per l'effetto dispone l'annullamento.

Condanna altresì l'amministrazione soccombente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto del provvedimento annullato, danni che sono liquidati nella somma indicata in parte motiva.

Condanna infine il Comune al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, liquidandole nella somma di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre oneri ed accessori, nonchè alla refusione del contributo unificato nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio
2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)